



SACCO & PARTNERS srl

STP (Società tra Professionisti)

Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti
Corporate Tax Consultancy

Sede Legale: 20121 MILANO, Via Monte Napoleone n. 8
Ufficio di Brescia: 25124 BRESCIA, Via Rodi n. 27 – Tel. 030/2426211
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176 / Rea N. BS - 327414
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it
e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnersservizi@legalmail.it

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 16 DEL 27/09/2022
“CARO ENERGIA – DL 144/22 conferma i sostegni e Varie”

Argomento	Descrizione
Tax credit contro il caro energia, un altro giro di aiuti parziali	<p><i>Elettricità e gas. Il DL 144/22 conferma i sostegni alle imprese anche per le spese di ottobre e novembre Crediti d'imposta potenziati ed estesi alle piccole attività. Ma gli aumenti in bolletta corrono più veloci.</i></p> <p>La proroga e il potenziamento dei bonus energia spingono più avanti i termini per l'uso dei crediti. Il decreto Aiuti-ter 144/2022 (pubblicato in Gazzetta venerdì 23 settembre) riconferma i tax credit per le imprese colpite dal caro-bolletta: anche se non per tutto il quarto trimestre 2022, ma solo per i mesi di ottobre e novembre. E nel farlo fissa una nuova scadenza per l'utilizzo di questi crediti, che potranno essere compensati o ceduti entro il 31 marzo 2023. Non solo. Modificando il decreto Aiuti-bis, dispone lo stesso termine anche per fruire dei bonus maturati nel terzo trimestre dell'anno (che altrimenti avrebbero dovuto essere compensati entro il 31 dicembre o ceduti con comunicazione entro il 21 dicembre).</p>
La febbre delle bollette	<p>Oltre a prolungare i crediti d'imposta sui consumi di energia elettrica e gas naturale, ora validi anche per le fatture di ottobre e novembre 2022 (non per dicembre), il decreto potenzia il valore dei contributi rispetto al terzo trimestre: si passa dal 25 al 40% dei costi per le imprese energivore, gasivore e non gasivore; e dal 15 al 25% per le non energivore.</p> <p>Queste ultime cambiano anche definizione: la platea delle imprese “non energivore” si allarga a quelle «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW», anziché 16,5 kW; includendo così anche se solo per due mesi realtà più piccole come bar, ristoranti o negozi.</p> <p>I crediti continuano a calcolarsi sulla spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, e sulla spesa per il gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici. Ma è palese che, nonostante estensioni e rafforzamenti, questi sostegni (a tempo) possano alleviare solo in minima parte il peso di bollette che continuano a schizzare in alto.</p>

Argomento	Descrizione
<p>I costi da verificare</p>	<p>La logica dei requisiti per accedere ai bonus resta inalterata.</p> <p>Nel caso dell'elettricità, le imprese devono aver subito in media nel terzo trimestre 2022 (fatture di luglio, agosto e settembre) un aumento del costo per kW di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, al netto di imposte ed eventuali sussidi. Nel caso del gas, invece, si guarda al prezzo medio di riferimento del Mercato infra-giornaliero (Mi-Gas) nel terzo trimestre 2022, che dev'essere superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Come per i trimestri precedenti (si veda Il Sole 24 Ore del 22 agosto), l'incremento del costo del gas è di fatto già verificato, perché si riferisce a un dato generale, indipendente dai singoli consumi o dai contratti di fornitura. Un dato che staziona largamente sopra al 30%: il prezzo medio del Mi-Gas pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (Gme) nel terzo trimestre 2022 è stato infatti 16 volte superiore (+ 1.507%) a quello del pari periodo 2019 (198,51 contro 12,35 euro/MWh). Dunque, il tax credit del 40% sui consumi di gas spetterebbe di default a tutte le imprese: gasivore e no. Mentre per il bonus sull'energia elettrica il discorso è diverso: l'aumento dei costi va verificato in relazione ai consumi di ciascuna azienda (per le imprese multisito si calcola complessivamente e non per singola utenza).</p>
<p>Comunicazione del fornitore entro il 29 gennaio 2023</p>	<p>È inoltre prevista la consueta possibilità, per le imprese non energivore e non gasivore, di richiedere la comunicazione al fornitore con i dati rilevanti per il calcolo del credito d'imposta, utilizzando la medesima formulazione normativa delle precedenti versioni dell'agevolazione.</p> <p>In particolare, il comma 5 dell'art. 1 del DL 144/2022 prevede che, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro il 29 gennaio 2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.</p> <p>L'ARERA dovrà come sempre definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.</p>
<p>I conteggi Certificati</p>	<p>A definire modalità di richiesta, comunicazioni ed eventuali sanzioni sarà l'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), dopo la conversione in legge del decreto Aiuti-ter. La delibera dell'Authority ricalcherà verosimilmente quella pubblicata il 29 luglio e riferita ai crediti del secondo trimestre dell'anno. Una delibera che, tra l'altro, sarà presto seguita da quella relativa ai tax credit del terzo trimestre, prevista dal decreto Aiuti-bis (convertito la scorsa settimana nella legge 142/2022 che è in vigore dal 22 settembre).</p> <p>Nel documento del 29 luglio l'Arera aveva precisato che richieste e risposte dovessero avvenire tramite posta elettronica certificata o con altro sistema tracciabile individuato dal venditore stesso. Alcuni fornitori di energia e gas avevano quindi predisposto i moduli da compilare e inviare via Pec, che potranno essere aggiornati.</p>

Argomento	Descrizione																									
	Ma ferma restando l'esclusione delle aziende energivore, gasivore o che hanno cambiato il fornitore del 2019 – le quali devono verificare il credito in autonomia – in alcuni casi l'intervento del venditore potrebbe comunque non bastare: se l'impresa è titolare di altri punti di prelievo – spiega infatti la delibera Arera – «i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta».																									
Entro il 26 febbraio 2023 Importi da comunicare alle Entrate	<p>I crediti d'imposta sui consumi energetici di ottobre e novembre 2022, disposti dal decreto Aiuti-ter, possono essere usati dalle aziende in compensazione, anche parziale, entro il 31 marzo 2023.</p> <p>O possono essere ceduti ad altri soggetti, ma solo per intero.</p> <p>Le eventuali due ulteriori cessioni possono poi avvenire soltanto a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione. In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità sui documenti che attestano i requisiti. E una volta acquisito il credito, i cessionari possono a loro volta usarlo in compensazione sempre entro il 31 marzo 2023.</p> <p>Ma la novità di questo giro di aiuti è che entro il 16 febbraio 2023 tutte le imprese beneficiarie del tax credit devono comunicare all'agenzia delle Entrate l'importo del credito maturato. Contenuto e modalità di questa particolare comunicazione saranno definiti da un provvedimento della stessa Agenzia. I crediti restano comunque cumulabili con altre agevolazioni riguardanti le stesse spese: purché, naturalmente, non si superi il costo sostenuto.</p>																									
Il Valore dei Crediti	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti beneficiari</th> <th>I trimestre 2022</th> <th>II trimestre 2022</th> <th>III trimestre 2022</th> <th>ottobre e novembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imprese* energivore</td> <td>20%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Imprese non ** energivore</td> <td>-</td> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Imprese *** gasivore</td> <td>10%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Imprese non gasivore</td> <td>-</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Imprese (ex articolo 3 del Dm 21/12/2017) con consumo medio di energia di almeno 1GWh/anno e iscritte nell'elenco Csea (Cassa servizi energetici e ambientali);</p> <p>**Imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kw annui (4,5 kw per ottobre e novembre), diverse dalle imprese energivore;</p> <p>***Imprese con consumo medio di gas di almeno 94.582 Smc annui, nei settori ex decreto Mite 21/12/2021, che nel 1° trimestre 2022 hanno consumato almeno 23.645,5 Smc, al netto degli usi termoelettrici.</p>	Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	ottobre e novembre 2022	Imprese* energivore	20%	25%	25%	40%	Imprese non ** energivore	-	15%	15%	30%	Imprese *** gasivore	10%	25%	25%	40%	Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%
Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	ottobre e novembre 2022																						
Imprese* energivore	20%	25%	25%	40%																						
Imprese non ** energivore	-	15%	15%	30%																						
Imprese *** gasivore	10%	25%	25%	40%																						
Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%																						
Utilizzo dei Crediti Terzo Trimestre	<p>I crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023.</p> <p>Lo prevede l'art. 1 del DL 144/2022 (c.d. decreto "Aiuti-ter", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso), confermando altresì le misure potenziate delle agevolazioni previste nelle prime bozze circolate (si veda "Tax credit energia e gas prorogati a ottobre e novembre 2022" del 17 settembre 2022).</p>																									

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>In merito alle modalità di utilizzo, il comma 6 del citato art. 1 dispone che i crediti d'imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (contenuti nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro la data del 31 marzo 2023.</p> <p>Anche in tal caso, non si applicano il limite annuale alle compensazioni per i crediti d'imposta agevolativi di cui all'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e il limite generale alle compensazioni di cui all'art. 34 della L. 388/2000.</p> <p>Ai sensi del successivo comma 7, i crediti d'imposta sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti d'imposta devono essere usufruiti dal cessionario, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.</p> <p>Le modalità attuative della cessione per tali crediti saranno definite, secondo quanto previsto dalla disposizione agevolativa, con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Quindi anche il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta per energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023, in luogo del termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2022.</p> <p>In particolare, il comma 11 dell'art. 1 del DL 144/2022 modifica infatti l'art. 6 commi 6 e 7 del DL 115/2022 (c.d. decreto "Aiuti-bis"), sostituendo le parole "31 dicembre 2022" con "31 marzo 2023".</p> <p>In assenza di specifiche modifiche, il termine del 31 dicembre 2022 resta invece fermo per l'utilizzo in compensazione dei crediti energia e gas relativi al primo e secondo trimestre 2022.</p> <p>In linea generale, anche i crediti d'imposta previsti dal DL "Aiuti-ter" non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP, non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>In particolare, all'articolo 6, il decreto legge n. 115/2022 ha stabilito che alle imprese:</p> <p>1. "energivore" i cui costi per kWh della componente energia elettrica - calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi - hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, <u>spetta un bonus pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre 2022</u> (in caso di energia prodotta e auto-consumata dalle stesse imprese, l'incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale);</p>

Argomento	Descrizione																				
<i>segue</i>	<p>2. “gasivore”, <u>spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022</u>, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;</p> <p>3. “non energivore” dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW, <u>spetta un bonus pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022</u>, se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;</p> <p>4. “non gasivore” <u>spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022</u>, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.</p> <p>Tanto riepilogato, per consentire l’utilizzo in compensazione dei descritti crediti d’imposta, mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, la seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare:</p> <table border="1" data-bbox="453 1330 1375 1680"> <thead> <tr> <th data-bbox="453 1330 667 1397">Soggetti beneficiari</th> <th data-bbox="667 1330 887 1397">I trimestre 2022</th> <th data-bbox="887 1330 1142 1397">II trimestre 2022</th> <th data-bbox="1142 1330 1375 1397">III trimestre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="453 1397 667 1469">Imprese energivore</td> <td data-bbox="667 1397 887 1469">6960</td> <td data-bbox="887 1397 1142 1469">6961</td> <td data-bbox="1142 1397 1375 1469">6968</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 1469 667 1541">Imprese non energivore</td> <td data-bbox="667 1469 887 1541">-</td> <td data-bbox="887 1469 1142 1541">6963</td> <td data-bbox="1142 1469 1375 1541">6970</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 1541 667 1608">Imprese gasivore</td> <td data-bbox="667 1541 887 1608">6966</td> <td data-bbox="887 1541 1142 1608">6962</td> <td data-bbox="1142 1541 1375 1608">6969</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 1608 667 1680">Imprese non gasivore</td> <td data-bbox="667 1608 887 1680">-</td> <td data-bbox="887 1608 1142 1680">6964</td> <td data-bbox="1142 1608 1375 1680">6971</td> </tr> </tbody> </table> <p>I nuovi codici trovano collocazione nella sezione “Erario” del modello, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.</p>	Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	Imprese energivore	6960	6961	6968	Imprese non energivore	-	6963	6970	Imprese gasivore	6966	6962	6969	Imprese non gasivore	-	6964	6971
Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022																		
Imprese energivore	6960	6961	6968																		
Imprese non energivore	-	6963	6970																		
Imprese gasivore	6966	6962	6969																		
Imprese non gasivore	-	6964	6971																		

Argomento	Descrizione
	BONUS AUTONOMI
<p>Bonus da 200 euro: domande al via per 3 milioni di Autonomi</p>	<p><u>Partono Inps e Casse. Da stamani e fino al 30 novembre i professionisti ordinistici e senz'albo con reddito fino a 35mila euro possono fare la richiesta.</u></p> <p>Primo giorno oggi per chiedere il bonus di 200 euro per i professionisti ordinistici iscritti alle Casse e per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, con reddito 2021 inferiore a 35mila euro. Si tratta di una platea di tre milioni di lavoratori.</p> <p>Fino al 30 novembre, sarà possibile richiedere l'una tantum esentasse prevista dal primo decreto Aiuti (DI 50/2022, articolo 33), con domande da presentare in modalità telematica all'Inps o alla propria Cassa di appartenenza.</p> <p>Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 224 di sabato 24 settembre del decreto del ministero del Lavoro del 19 agosto che fissa la procedura e i requisiti per il bonus da 200 euro contro il caro vita, può partire la macchina organizzativa.</p> <p>Le Casse di previdenza dei liberi professionisti sono pronte da tempo con i moduli per autocertificare i requisiti di accesso, da compilare e inviare in area riservata e si sono coordinate per partire tutte insieme «non prima del 26 settembre» ha spiegato l'Adepp, l'associazione degli enti previdenziali privati.</p> <p>Con la pubblicazione del decreto (anche se al fotofinish), la data di oggi segnerà l'avvio delle richieste sia all'Inps, sia alle Casse (con partenza prevista alle 12). A complicare un po' l'avvio - paradossalmente - per le Casse potrebbe essere il nuovo bonus da 150 euro previsto dal DI Aiuti ter (DI 144/2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 223 del 23 settembre e in vigore da sabato 24 settembre), riservato però a chi nel 2021 è rimasto sotto i 20mila euro di reddito complessivo.</p> <p>Le Casse si stanno orientando, in corsa, verso un'unica domanda che consenta anche a chi ne ha diritto di "prenotare" i 150 euro.</p> <p>Anche se l'inserimento all'ultimo momento di questa novità nella piattaforma e nei moduli rischia di mandare in affanno, almeno nelle prime ore, la macchina organizzativa, "tarata" in un primo tempo sul meccanismo dei 200 euro.</p> <p>D'altro canto, però, formalmente il nuovo sostegno previsto dal DI 144/2022 si aggiunge al precedente, senza modificare i requisiti, a parte il reddito di accesso. E infatti il decreto non fa cenno a nuove domande per ottenerlo né rinvia l'erogazione a un ulteriore decreto attuativo.</p> <p>Di fatto, quindi, non dovrebbero esserci ostacoli per chi si trova sotto i 20mila euro di reddito a chiedere i due bonus e a ottenere con un'unica domanda un "assegno" da 350 euro.</p> <p>A tenere sotto controllo la spesa sarà un monitoraggio costante: ogni settimana l'Inps e le Casse invieranno un report sulle domande ricevute e ammesse e otterranno man mano dal ministero del Lavoro il via libera al pagamento oppure lo stop all'erogazione, nell'ipotesi di sfioramento del budget.</p> <p>A disposizione per tutti gli autonomi c'è un miliardo: 600 milioni per il bonus di 200 euro (di cui 95,6 riservati ai liberi professionisti) e altri 412 milioni per i 150 euro (senza quote riservate).</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>Secondo l'Adepp, la capienza dovrebbe essere sufficiente e infatti l'associazione ha fissato una chiusura delle domande molto in là, al 30 novembre. A tenere sotto controllo la spesa sarà un monitoraggio costante: ogni settimana l'Inps e le Casse invieranno un report sulle domande ricevute e ammesse e otterranno man mano dal ministero del Lavoro il via libera al pagamento oppure lo stop all'erogazione, nell'ipotesi di sfioramento del budget.</p>
<p>Chi deve fare domanda e chi no per i bonus</p>	<p>1) Autonomi Domande all'Inps e alle Casse Al via da oggi le domande da parte degli iscritti alla gestione separata Inps. Inoltre, sempre da oggi e fino al 30 novembre i professionisti iscritti alle Casse con reddito 2021 fino a 35mila euro possono chiedere il bonus da 200 euro (con la stessa istanza dovrebbe essere possibile prenotare i 150 euro);</p> <p>2) Dipendenti e Pensionati Incasso automatico I dipendenti con una retribuzione imponibile mensile a novembre 2022 fino a 1.538 euro riceveranno il bonus da 150 euro dal datore di lavoro, con la busta paga di novembre. I pensionati con reddito 2021 entro 20mila euro lo incasseranno con la pensione di novembre;</p> <p>3) Domestici Una sola domanda I lavoratori domestici che hanno beneficiato del bonus da 200 euro (è possibile chiederlo ancora entro il 30 settembre) avranno i 150 euro automaticamente da Inps. Erogazione automatica anche per i disoccupati e per i percettori di reddito di cittadinanza;</p> <p>4) CO.CO.CO e Stagionali Nuova domanda Devono fare una nuova domanda a Inps per avere i 150 euro i collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca con reddito 2021 fino a 20mila euro, i percettori delle indennità Covid 2021, gli stagionali e i lavoratori dello spettacolo.</p>
	<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I MINIMI</p>
<p>Per le e-fatture in ritardo scattano le sanzioni</p>	<p>Fisco. Dal 1° ottobre anche per i professionisti forfettari (o nei minimi) fine della moratoria: emissione entro 12 giorni del documento contabile Dal 1° ottobre anche ai forfettari restano 12 giorni per emettere la fattura elettronica. Finisce in quella data il periodo di "moratoria" che concedeva più tempo per effettuare l'operazione. Allo stesso tempo le operazioni effettuate nel mese di agosto andranno emesse entro il 30 settembre. Con il DI 36/2022 (articolo 18) da luglio anche i contribuenti forfettari (e i minimi) che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro sono soggetti alla e-fattura.</p>

Argomento	Descrizione
Il conteggio	<p>Come previsto dall'articolo 21 del Dpr 633/1972, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Fa eccezione il caso delle fatture "differite" che possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quelle di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Per le prestazioni di servizi il momento di «effettuazione della prestazione» e dunque della decorrenza dei 12 giorni coincide con il pagamento del corrispettivo. Ma se prima del verificarsi di questo evento è emessa fattura, o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. L'obbligo di emettere la fattura scatta quindi prima dell'effettuazione dell'operazione.</p>
La moratoria	<p>Tenuto conto delle possibili difficoltà per i contribuenti forfettari o nei minimi per il nuovo adempimento, <u>il legislatore ha previsto la non applicazione delle sanzioni con riferimento al terzo trimestre 2022, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</u> Quindi per evitare sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2022 potevano essere emesse entro il 31 agosto; - le fatture per operazioni effettuate nel mese di agosto 2022 possono essere emesse entro il 30 settembre 2022; - le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2022 possono essere emesse entro il 31 ottobre 2022; - per le operazioni effettuate dal 1° ottobre non è più prevista moratoria; le sanzioni scattano quindi se la fattura è emessa oltre il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Le sanzioni	<p>La sanzione amministrativa che si applica nel caso di mancata emissione delle fatture nei termini prima indicati è compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.</p> <p>Quando la violazione non rileva per la determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997). Salvo che la violazione sia rilevata dall'amministrazione finanziaria, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso che consente di ridurre la sanzione in funzione del tempo con cui la violazione viene sanata.</p>
Il bollo	<p><u>Sulle fatture di importo superiore ad euro 77,47, va assolta l'imposta di bollo, pari a due euro.</u> Se la fattura è elettronica anche l'imposta va assolta con modalità elettroniche, inserendo l'importo nel file da trasmettere al Sistema di Interscambio.</p> <p>Di recente, l'agenzia delle Entrate ha preso posizione sul tema dell'imposta di bollo addebitata dai contribuenti forfettari ai propri clienti chiarendo che, in questo caso, l'importo concorre a formare il reddito imponibile e va assoggettato ad imposta sostitutiva. Il chiarimento, che ha suscitato qualche perplessità considerato che il bollo è di fatto una imposta, è stato reso con la risposta ad interpello n. 428/2022.</p>

Argomento	Descrizione
LE TAPPE	<p>1) L'obbligo A partire dal 1° luglio 2022 sono obbligati ad emettere fattura elettronica i contribuenti forfettari e i contribuenti minimi che, nel 2021, hanno conseguito ricavi/compensi (ragguagliati ad anno) superiori a 25mila euro;</p> <p>2) I termini La e-fattura va emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione, salvo che l'operazione rientri nei casi in cui è possibile l'emissione "differita" entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione;</p> <p>3) La moratoria Solo per i nuovi obbligati, non si applicano sanzioni per le operazioni del terzo trimestre 2022, a condizione che la fattura sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;</p> <p>4) Le sanzioni L'emissione oltre i termini di legge comporta una sanzione compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati oppure, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, una sanzione da 250 a 2mila euro. Possibile il ravvedimento operoso.</p>

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti
Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)